

Codice A1906A

D.D. 8 settembre 2025, n. 364

**D.Lgs. 152/2006, articolo 25, comma 5. Proroga di 5 anni dei termini di validità del provvedimento conclusivo di VIA di cui alla D.G.R. n. 18-2185 del 30 ottobre 2020 inerente il 'Progetto di variante con riduzione di area della Concessione mineraria Coccole Rolleja'.
Proponente: Refrattari Motta S.r.l.. Cod. 2019-05VAL. - Codice Banca Dati Attività Estrattive: C0042V.**



ATTO DD 364/A1906A/2025

DEL 08/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, articolo 25, comma 5. Proroga di 5 anni dei termini di validità del provvedimento conclusivo di VIA di cui alla D.G.R. n. 18-2185 del 30 ottobre 2020 inerente il 'Progetto di variante con riduzione di area della Concessione mineraria Coccole Rolleja'. Proponente: Refrattari Motta S.r.l.. Cod. 2019-05VAL. - Codice Banca Dati Attività Estrattive: C0042V.

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006 *“il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente di specifica proroga da parte dell'autorità competente”*;

con D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011, sono state approvate le indicazioni procedurali inerenti ai procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA e, in particolare, è stato disposto che il termine per la conclusione del procedimento di proroga sia di sessanta (60) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 disciplina le *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”*;

con D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, in adempimento della legge regionale 13/2023, articolo

5, comma 4, sono stati approvati: la composizione dell'Organo Tecnico Regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale; l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA);

con D.G.R. n. 15-8403 del 8 aprile 2024, in adempimento della Legge regionale 13/2023, articolo 8, sono stati approvati i criteri e delle modalità tecniche per la pubblicazione e la presentazione delle istanze telematiche nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;

Premesso, inoltre, che:

con D.G.R. n. 18-2185 del 30 ottobre 2020, è stato espresso il Giudizio di compatibilità ambientale inerente il *‘Progetto di variante con riduzione di area della concessione mineraria Coccole Rolleja’* tramite Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, nel quale erano altresì integrati: il rilascio della Concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927; l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004;

L'area di concessione mineraria *‘Coccole-Rolleja’* si estende su una superficie pari a 28 ettari, 40 are e 30 centiare, tuttavia l'intervento estrattivo in progetto è limitato alle aree denominate *‘Rolleja’* (di estensione pari a 23.260 m²) e *‘Bongiana’* (di estensione pari a 2.177 m²), che sono ricomprese nel perimetro della concessione mineraria. Il progetto di coltivazione, impostato su una durata temporale di 5 anni, prevede in sintesi lo sfruttamento di un giacimento di argilla con grado di refrattarietà superiore a 1630° C e di argille per porcellana e terraglia forte, utilizzate nel ciclo produttivo del proponente principalmente per la produzione di refrattari, con contestuale recupero ambientale. Il volume complessivo di materiale estraibile previsto dal progetto approvato nell'arco temporale di 5 anni ammonta a circa 112.200 m³, di cui 104.400 m³ di minerale utile e 7.800 m³ di sterile. La coltivazione dei cantieri denominati *‘Rolleja’* e *Bongiana* è operata con il metodo delle fette orizzontali discendenti, tramite l'esclusivo impiego di mezzi meccanici. Il recupero ambientale viene eseguito contestualmente all'avanzamento dei lavori. Nel cantiere *‘Coccole’* viene eseguito solo il recupero ambientale. Per il rimodellamento morfologico dei versanti finalizzato al recupero ambientale, è previsto l'utilizzo dei soli rifiuti generati dalle operazioni di coltivazione, con le modalità descritte nel Piano di gestione dei rifiuti minerari presentato ai sensi del D.lgs. 117/2008.

Preso atto che:

in data 18 luglio 2025, il legale rappresentante della Società Refrattari Motta s.r.l. ha presentato istanza di proroga del giudizio di VIA espresso nella sopra richiamata D.G.R. n. 18-2185 del 30 ottobre 2020, per ulteriori 5 (cinque) anni, dichiarando che il progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale della miniera denominata *‘Coccole-Rolleja’* situata nel territorio del Comune di Lozzolo (VC), sebbene iniziato, non è ancora stato attuato completamente a causa della crisi economica intervenuta negli anni passati;

secondo quanto dichiarato dal proponente nella *“Relazione Tecnica”* allegata all'istanza di proroga di VIA, il volume già estratto ammonterebbe a 16.681 m³, di cui 11.812 m³ di materia prima e 4.869 m³ di sterile.

Dato atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n.14-8374 del 29 marzo

2024, sulla base delle indicazioni dell'articolo 5 della legge regionale 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 9097/A1906A del 24 luglio 2025, la Direzione regionale A19000 - Competitività del sistema Regionale quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: A1600A - Ambiente, Energia e Territorio; A1700A - Agricoltura e Cibo; A1800A - Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

in data 18 luglio 2023, la documentazione presentata dalla Società Motta Refrattari s.r.l. è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Piemonte;

in data 07 agosto 2025, è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento sul B.U.R.P.;

la fase di osservazione del pubblico si è conclusa nei 30 giorni previsti senza che siano pervenute osservazioni;

l'istruttoria è stata svolta dall'Organo Tecnico Regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA), nella riunione svoltasi il 03 settembre 2025;

il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori, né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento;

a seguito delle risultanze e di tutti gli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico Regionale nella sopra citata seduta, si evidenzia, in particolare, che:

- risulta l'invarianza del progetto presentato dalla Società Refrattari Motta S.r.l. rispetto al *'Progetto di variante con riduzione di area della Concessione mineraria Coccola Rolleja'* in Comune di Lozzolo (VC), approvato con D.G.R. n. 18-2185 del 30 ottobre 2020;
- il contesto ambientale in cui si inserisce l'attuale progetto di coltivazione non risulta modificato rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario;
- la richiesta di proroga è intervenuta entro il periodo di validità del Giudizio di compatibilità ambientale espresso con la D.G.R. n. 18-2185 del 30 ottobre 2020;
- come indicato nel parere favorevole della Direzione regionale A1700A - Agricoltura e Cibo (in allegato), acquisito nella summenzionata riunione dell'Organo Tecnico Regionale, oltre a confermare le raccomandazioni già contenute nella D.G.R. n. 18- 2185 del 30 ottobre 2020, è necessario inserire una nuova raccomandazione ambientale, finalizzata al contenimento della diffusione degli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*;
- nel caso in cui nel corso dei prossimi 5 anni intervenissero modifiche significative rispetto a quanto valutato originariamente, il progetto dovrà essere assoggettato alle procedure di VIA.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, *"Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"*;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle Regioni;
- L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal D.lgs. 104/2017;
- D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. 13/2023: "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. 29 marzo 2024, n. 14-8374 "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA)";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-1162 del 26 maggio 2025, "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente si richiamano integralmente:

1) di prendere atto delle risultanze favorevoli dell'Organo Tecnico Regionale nella seduta del 03 settembre 2025, come riportato in premessa, in merito all'istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di Valutazione d'Impatto Ambientale espresso nella D.G.R. n. 18-2185 del 30 ottobre 2020 sul *'Progetto di variante con riduzione di area della concessione mineraria Coccola Rolleja'* in Comune di Lozzolo (VC) e, conseguentemente, di disporre, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, la proroga di anni 5 del termine di validità del provvedimento conclusivo di VIA, espresso con la suddetta deliberazione, a decorrere dal 30 ottobre 2025.

2) sono confermate tutte le condizioni ambientali e le raccomandazioni contenute nell'Allegato A alla summenzionata D.G.R. n. 18- 2185 del 30 ottobre 2020.

2.1) Come evidenziato nel parere della Direzione regionale A1700A - Agricoltura e Cibo (in allegato), la società Refrattari Motta s.r.l. dovrà prevedere misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702, e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*, prevedendo di non utilizzare specie ad esse maggiormente sensibili. Si segnala che il Comune di Lozzolo rientra all'interno del perimetro della Zona infestata, ai sensi della D.D. 11 novembre 2024, n.853 *"Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Piemonte"*. Tra le misure specifiche che dovranno essere adottate nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera, vi sono le previsioni di cui alla D.D. 189 del 30 marzo 2016 *"Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016"*. Il proponente potrà far riferimento anche ai seguenti siti istituzionali:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/normativa-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

3) La società Refrattari Motta s.r.l. dovrà presentare le istanze finalizzate all'acquisizione dei seguenti atti autorizzativi:

- concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927, da presentare alla Regione Piemonte, utilizzando il modulo M1 disponibile sul sito: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/attivita-estrattive/miniere-permessi-ricerca>;
- autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico, da presentare alla Regione Piemonte, Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord;
- autorizzazione ai sensi del D.lgs. 42/2004 sul vincolo ambientale-paesaggistico, da presentare al Comune di Lozzolo (VC).

4) Di dare atto che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Copia della presente determinazione dirigenziale sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20205.08.28_Parere_della_Direzione_A1700A_-_Agricoltura_e_Cibo.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Agricoltura e Cibo
agricoltura@regione.piemonte.it

Il Direttore

Segnatura data e protocollo riportata nei metadati
di Doqui ACTA

Classificazione 13.200
Fascicolo 55/2019A-2

Alla Direzione *Competitività del Sistema Regionale*
Settore *Polizia mineraria, cave e miniere*

p.c.

Alla Direzione *Ambiente, Energia e Territorio*
Settore *Valutazioni ambientali e procedure integrate*

Oggetto: Istanza ai sensi dell'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006 di proroga del Giudizio di compatibilità ambientale espresso con n. 18-2185 del 30 ottobre 2020 relativamente al progetto: "rinnovo della miniera Coccole Rolleja localizzato nel comune di Lozzolo (VC)". Proponente: Refrattari S.r.l. Pos. 2019-05/VAL. Cod. C0042V.

Il presente contributo istruttorio fa seguito alla nota del Settore regionale *Polizia mineraria, cave e miniere* (prot. n.10139/2025 del 08/08/2025), che ha individuato la Direzione *Agricoltura e Cibo* tra le strutture regionali interessate all'istruttoria. Al riguardo si rappresenta in primo luogo che la scrivente Direzione si esprime solo sugli aspetti ambientali di competenza e limitatamente al livello del dettaglio della documentazione trasmessa.

Di seguito sono riportate le risultanze delle analisi effettuate.

Premessa

La miniera è ubicata nel Comune di Lozzolo (VC) in località "*Cascina Coccole*". Inizialmente era stato previsto di interessare 6.500 mq di superfici boscate dai lavori di scavo; il taglio del bosco è stato eseguito in funzione dell'avanzamento degli scavi per una superficie complessiva pari a ca. 1.095 mq.

Il proponente motiva la richiesta di proroga del giudizio di compatibilità ambientale come conseguenza del verificarsi di un rallentamento delle operazioni di scavo negli ultimi 5 anni che hanno determinato una non completa esecuzione del progetto precedentemente autorizzato.

Documento - Richiesta di proroga della concessione mineraria "Coccole Rolleja"

L'analisi effettuata dal documento:

- individua gli impatti sulla componente acqua dovuti al trasporto solido di particelle minute nei corpi idrici e negli impluvi, per cui vengono previsti fossi di calma/sedimentazione;
- non rileva esemplari arborei di pregio nelle aree;
- precisa che nei precedenti lavori di eliminazione del bosco non si sono manifestate criticità nei confronti della flora presente nell'intorno e che, nella precedente fase di escavazione, non sono emerse interferenze significative sulla mobilità della micro e macro fauna in relazione al contesto boscato.

Per mitigare l'impatto sul paesaggio sono previsti lavori di rinaturalizzazione ambientale durante i 5 anni di futura coltivazione della miniera. Una porzione significativa dell'area è già stata sottoposta a

ripristino ambientale mediante risagomatura per ricostruire il profilo, e successiva messa a dimora di alberi e arbusti. Si prevede di privilegiare il ripristino della vegetazione autoctona a latifoglie di basso versante, attraverso la messa a dimora di postimi arborei di piccole dimensioni sui nuovi orizzonti pedologici ottenuti con il ritombamento parziale delle discontinuità create dalle fasi di escavazione. Lungo le sponde del nuovo bacino risultante dalle attività minerarie sarà possibile ricostruire una zona umida con presenza di vegetazione forestale e cespugliosa particolarmente specializzata, in linea con quanto osservabile attorno alle sponde del bacino esistente, soluzione che dovrebbe costituire un anello di congiunzione con gli ambienti osservabili nelle vicine “baragge”, nonché una azione in linea con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vercelli.

L’area denominata *Coccola*, posta nel settore più a Nord, è stata oggetto di interventi di recupero per un’area pari a ca. 2.550 mq. Il cantiere, ritenuto recuperato ed inserito nel contesto paesaggistico locale, sarà oggetto di richiesta di stralcio dalla concessione mineraria. Risulta concluso il secondo anno di interventi culturali post-ripristino ambientale. Sull’area occorrerà effettuare ancora un anno di cure culturali.

L’area denominata *Rolleja* (di superficie complessiva pari a 23.260 mq) rappresenta, insieme ad una porzione della *Bongiana*, l’area oggetto di coltivazione. A fine coltivazione, cioè al 5° anno, dovrebbero riconoscersi:

- Area 1: (12.068 mq). Area pianeggiante e subpianeggiante che corrisponde ai piazzali di neoformazione. Sull’area è previsto un riporto di terreno vegetale di circa 50 cm, successivamente verranno messi a dimora alberi ed arbusti ed infine eseguita la semina sulle superfici residuali.
- Area 2: (11.192 mq). Area in pendio. Si tratta delle scarpate di neoformazione per cui si provvederà al riporto di terreno vegetale, in media circa 50 cm, propedeutico alla messa a dimora di alberi ed arbusti, al fine di formare un bosco mesofilo con latifoglie autoctone. Infine si procederà alla semina delle superfici residue.

Per quest’area lo stato di fatto differisce di poco da quanto illustrato in fase di istruttoria di VIA. Gli scavi si sono sviluppati principalmente nella parte centrale dell’area mineraria con il continuo ampliamento del piazzale arretrando i fronti verso nord e verso est; questi lavori hanno permesso un continuo avanzamento, se pur di modesta entità areale, dei lavori di ripristino ambientale nonché impostato nuove aree da sottoporre a recupero anno per anno. Sono presenti e mantenute efficienti, mediante periodica pulizia, le vasche di sedimentazione che permettono la chiarificazione delle acque. Nessuna area è interessata da discarica in quanto non previsto nel progetto autorizzato.

L’area denominata denominata “*Bongiana*”, di superficie complessiva pari a 2.177 mq, è il cantiere sito più a sud. Il piazzale principale è inteso recuperato in quanto è presente una piccola radura con vegetazione arboreo-arbustiva completamente affermata. Nessuna area è interessata da discarica come per i cantieri limitrofi. Allo stato attuale l’area ricompresa nella richiesta di proroga corrisponde alle aree A1 e A2 del precedente progetto autorizzato:

- Area A1: (1.247 mq). Area pianeggiante e subpianeggiante. Corrisponde al piazzale. Sull’area si provvederà al riporto di terreno vegetale, circa 50 cm; successivamente verranno messe a dimora alberi e arbusti ed infine verrà eseguita la semina manuale sulle superfici residuali.
- Area A2 : (930 mq). Area in pendio. Si tratta della scarpata di neo formazione nel settore sud-ovest. Si provvederà al riporto di terreno vegetale, in media circa 50 cm. Tale riporto sarà propedeutico per la messa a dimora di alberi ed arbusti, al fine di formare un bosco mesofilo con latifoglie autoctone. Infine si procederà alla semina delle superfici residue. Nel settore di versante a maggiore inclinazione, si prevede di eseguire opere di ingegneria naturalistica.

Le opere di ripristino ambientale previste da progetto dovranno favorire, nelle aree omogenee dismesse dall’attività estrattiva precedentemente individuate, l’insediamento di cenosi specifiche rustiche per composizione e densità, secondo la sequenza evolutiva osservata in zone limitrofe alla miniera. Oltre alle specie che si diffonderanno spontaneamente e su cui viene previsto di effettuare un monitoraggio al fine di scongiurare una forte affermazione di specie invasive alloctone, con gli interventi di recupero è prevista la messa a dimora specie erbacee ed arboree in grado di colonizzare al meglio aree in piano o in versante. Infine la messa in posto degli strati di terra o “*cappellaccio*” accantonati per il successivo riporto nelle aree estrattive e lungo i versanti, costituirà substrati ottimali per i postimi vegetali prescelti.

Rispetto a quanto precedentemente proposto nelle specie arboree da utilizzare, è stato eliminato il frassino in quanto in Piemonte è in corso un significativo deperimento per questa specie a causa del fungo patogeno *Hymenoscyphus fraxineus*. Per questa ragione, la percentuale del Castagno è stata aumentata dal 5 al 10 %.

Per contrastare i danni provocati dalla fauna selvatica (ungulati), è prevista la possibilità di prevedere anche la fornitura e messa in opera di protezioni individuali delle piantine arboree con reti o materiale plastico stabilizzato tipo tubolare, i cosiddetti tree shelters.

Non si prevedono protezioni individuali sugli arbusti in quanto si tratta di specie solitamente non esposte a danneggiamento da parte degli ungulati selvatici.

Conclusioni

Dall'analisi delle caratteristiche delle trasformazioni previste dal progetto, in rapporto alle peculiarità del territorio, sulla base della documentazione presentata e degli approfondimenti istruttori effettuati ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Direzione scrivente, per le materie di propria competenza, formula il seguente contributo istruttorio.

Si ribadisce quanto già emerso nel corso dell'istruttoria di VIA e comunicato con nota prot. n.09827/2020 del 11 maggio 2020 relativamente alla possibilità di ricostituire ambienti prettamente agricoli grazie all'impianto di vite nelle aree gradonate della miniera (lato ovest e in parte a sud) e quanto richiesto relativamente al terreno vegetale derivante dalle operazioni di scopertura del giacimento da reimpiegare nelle operazioni di recupero ambientale.

Per quanto attiene alle raccomandazioni per la prosecuzione dell'attività, oltre che quanto già comunicato con la citata nota si chiede:

- di prevedere misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*, prevedendo di non utilizzare specie ad esse maggiormente sensibili.

Si segnala che il Comune di Lozzolo rientra all'interno del perimetro della Zona infestata, ai sensi della D.D. 11 novembre 2024, n.853 *"Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Piemonte"*.

A mero titolo di esempio, si ricorda che tra le misure specifiche che dovranno essere adottate nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera, vi sono le previsioni di cui alla D.D. 189 del 30 marzo 2016 *"Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016."*;

Al proposito si potrà far riferimento anche ai seguenti siti istituzionali:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/normativa-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

Stante la tipologia di intervento, non si ravvisano ulteriori impatti sulle componenti ambientali di competenza.

Dr. Paolo Balocco
(firmato digitalmente)

Il Funzionario
Ezio Giacobone

Visto: il Responsabile del
Settore A1714A
(Paolo Cumino)
(firmato digitalmente)